

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1318 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2020

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47 *terdecies*, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 ⁽³⁾, la Commissione deve mettere un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgono di pubblicare, tra l'altro, le aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 47 *octies*, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è stato abrogato e sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione ⁽⁵⁾ per rispecchiare l'estensione dell'ambito di applicazione dei regimi speciali ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi e che effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate dai regimi speciali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 effettuate prima del 1° gennaio 2021, detto regolamento di esecuzione continua ad applicarsi fino al 10 febbraio 2024. Questo al fine di garantire che l'attuale meccanismo di rettifica continui ad applicarsi alle cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2021. Le rettifiche delle dichiarazioni IVA possono essere eseguite entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

⁽¹⁾ GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 11 del 15.1.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 40 del 13.2.2020, pag. 114).

